



Berna, agosto 2023

---

## Informazione

# Scorte di prodotti agricoli all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 LD

---

### Spiegazioni supplementari

#### 1 Basi legali

Ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) nonché dell'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01), chi, all'inizio del periodo amministrato, possiede scorte di prodotti agricoli importati nel periodo libero e ancora disponibili in commercio conformemente all'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10) è tenuto a presentare all' Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC una nuova dichiarazione doganale per tali merci secondo il punto 4.

#### 2 Informazioni

Le informazioni sulle scorte di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 15 LD sono disponibili sul sito dell'UDSC:

[www.bazg.admin.ch](http://www.bazg.admin.ch) > Divieti, limitazioni e condizioni > Misure economiche e agricole > Scorte di prodotti agricoli

Rubrica «Servizi»: dichiarazione doganale per le scorte di prodotti agricoli in virtù dell'articolo 15 LD e per la registrazione unica

Rubrica «Basi legali»: art. 15 LD e artt. 55-62 OD nonché artt. 7 e 7a OIEVFF

#### 3 Persone soggette all'obbligo di dichiarazione

Chi dispone di scorte conformemente al punto 1 è tenuto a presentare una nuova dichiarazione doganale. È irrilevante se la persona ha importato personalmente le merci o acquistato in Svizzera merce importata durante il periodo libero.

#### 4 Dichiarazione doganale

##### 4.1 Termini e procedure

Per i prodotti agricoli ancora disponibili, la dichiarazione doganale deve pervenire all'UDSC attraverso l'accesso sicuro a Internet entro le ore 24:00 del secondo giorno del periodo corrispondente secondo l'articolo 7 capoverso 1 OIEVFF.

Se il giorno in questione cade di domenica o in un giorno riconosciuto come festivo dal diritto federale, la dichiarazione doganale deve pervenire all'UDSC entro le ore 08:00 del giorno feriale successivo.

Sul sito dell'UDSC è disponibile uno strumento di supporto per il calcolo dei termini.

## **4.2 Applicazione relativa alle scorte di prodotti agricoli (VLE)**

La nuova dichiarazione doganale deve essere inoltrata elettronicamente attraverso l'applicazione dell'UDSC relativa alla scorte di prodotti agricoli. Oltre alla trasmissione dei dati immessi è possibile inviare anche documenti in forma elettronica.

Prima di procedere all'inoltro di una dichiarazione doganale elettronica mediante l'accesso sicuro a Internet, occorre richiedere i rispettivi dati di accesso compilando e trasmettendo il modulo di registrazione disponibile sul sito dell'UDSC. In seguito, i dati (login e password) vengono inviati al richiedente.

Nella registrazione è imperativo indicare un numero di cellulare valido, dato che per il successivo login serve un codice PIN, che l'utente riceve via SMS dopo l'inserimento del nome utente e della password.

***Si richiama esplicitamente l'attenzione sul fatto che questa registrazione è indispensabile indipendentemente dai diritti d'accesso a «eKontingente».***

## **4.3 Computo delle quote di contingente doganale**

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che intende computare i contingenti doganali che le sono già stati assegnati con le scorte di prodotti agricoli deve effettuare il conteggio del quantitativo corrispondente tramite l'accesso sicuro a Internet dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) «eKontingente» sul proprio permesso generale d'importazione (PGI). Come persona autorizzata all'utilizzazione, in «eKontingente» essa deve indicare il **numero PGI 319414** interno all'Amministrazione.

Il computo deve essere richiesto nella dichiarazione doganale e l'accordo sull'utilizzazione aggiunto in formato PDF alla dichiarazione elettronica.

## **5 Informazione per gli acquirenti della merce**

Gli acquirenti di prodotti agricoli importati nel periodo libero devono essere informati per scritto in merito all'obbligo di inoltrare una nuova dichiarazione doganale ai sensi dell'articolo 55 OD.

Menzione possibile: *«Se queste merci sono ancora disponibili in commercio all'inizio del periodo amministrato, per il quantitativo corrispondente occorre inoltrare una nuova dichiarazione doganale tramite l'accesso sicuro a Internet dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini».*

## **6 Infrazioni e conseguenze**

Chi non presenta la dichiarazione doganale ai sensi dell'articolo 15 LD e dell'articolo 55 OD commette un'infrazione doganale in virtù dell'articolo 117 segg. LD (frode doganale, messa in pericolo del dazio).

Il pagamento risp. l'esenzione dal pagamento della differenza di dazio sono retti dall'articolo 56 segg. OD.

## **7 Procedura d'emergenza**

Se per motivi tecnici l'applicazione relativa alla scorte di prodotti agricoli è indisponibile, è imperativo contattare un collaboratore dell'UDSC (vedi punto 8) entro il termine per la dichiarazione doganale.

## 8 Competenze e persone di contatto

L'UDSC è responsabile per le questioni in materia di diritto doganale (art. 15 LD e artt. 55-62 OD), mentre l'UFAG per quelle concernenti gli articoli 7, 7a e 23 OIEVFF.

### Persone di contatto

#### **UDSC**

Tariffa doganale e misure economiche

Alessandra Doninelli

tel.: 058 462 65 53

e-mail: [alessandra.doninelli@bazg.admin.ch](mailto:alessandra.doninelli@bazg.admin.ch)

Matthias Gfeller

tel.: 058 465 56 03

e-mail: [matthias.gfeller@bazg.admin.ch](mailto:matthias.gfeller@bazg.admin.ch)

#### **UFAG**

Settore Importazioni e esportazioni

Katja Hardegger

tel.: 058 462 78 30

e-mail: [katja.hardegger@blw.admin.ch](mailto:katja.hardegger@blw.admin.ch)

Frank Moser

tel.: 058 462 11 87

e-mail: [frank.moser@blw.admin.ch](mailto:frank.moser@blw.admin.ch)